

Parere CRUI sullo schema di decreto del MIUR su “Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”

Nota MIUR del 27 settembre 2011

La CRUI esprime apprezzamento per le linee generali del documento che ribadiscono la fondamentale importanza del dottorato di ricerca nel segmento dell'alta formazione universitaria e rafforzano la centralità della valutazione della qualità scientifica ponendola come elemento basilare per l'attivazione dei corsi di dottorati di ricerca attraverso procedure di accreditamento e valutazioni periodiche.

La CRUI identifica alcuni punti che necessiterebbero un'ulteriore riflessione.

- a) non uniformità dei requisiti organizzativi richiesti ai diversi soggetti attivatori dei corsi di dottorato di cui agli articoli 2, 3 e 4: non risulta chiaro, in particolare, come la presenza di un numero minimo di docenti nel collegio, se giustamente intesa come garanzia della funzionalità e della qualità del dottorato, possa valere solo per alcuni soggetti attivatori;
- b) la presenza di alcune soglie numeriche fisse (numero minimo di docenti nel collegio, numero minimo di borse da attivare per ogni ciclo di dottorato) potrebbe creare significative differenze nella potenzialità di attivazione di corsi di dottorato fra piccoli-medi Atenei da un lato e grandi-grandissimi Atenei dall'altro;
- c) pur comprendendo lo spirito di riorganizzazione dei corsi di dottorato che anima il documento e pur condividendo la necessità di garantire una sufficiente consistenza numerica di dottorandi per ogni corso di dottorato, la previsione di un minimo di 6 borse (contro le 2 attuali) per ogni ciclo di dottorato attivato rischia di creare problemi ad alcuni curricula dei dottorati.

Si riportano alcune singole proposte, articolo per articolo, unitamente ad altre osservazioni più puntuali.

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

Al comma 2, lettera c), dare la possibilità di attivare dottorati che devono fornire alta qualificazione nel campo della ricerca da parte di Università telematiche non sembra andare incontro alla necessità di assicurare lo svolgimento ed il controllo di documentate attività di ricerca a livello internazionale, come richiesto dal regolamento.

Art. 2 Dottorati di ricerca

Al comma 2, lettera b): “*qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, individuate sulla base dei criteri di cui all'articolo 4*”, possono attivare corsi di dottorato. Al fine di

evitare prevedibili conseguenze negative, tale possibilità, se non rimossa, va meglio disciplinata (vedi proposte all'articolo 4).

Al comma 3 si chiede se il termine "*bacino territoriale*" debba essere inteso in senso ampio o relegato meramente ai confini regionali. Si ritiene comunque che i consorzi dovrebbero favorire azioni formative congiunte su una scala più ampia, non necessariamente condizionata da limitazioni geografiche.

Al comma 4 si propone la seguente riformulazione: "*...il rilascio del titolo congiunto o di un doppio titolo dottorale all'intera coorte dei dottorandi licenziati per ciascun ciclo oppure a singoli dottorandi indicati quale soggetto individuale da attuazioni singole delle convenzioni generali.*"

Al comma 6 e al comma 7, lettera i), alle parole "*numero dei professori*" dovrebbe essere aggiunto "*e dei ricercatori*".

Al comma 7 si prevede che nei regolamenti dei soggetti attivatori possa essere previsto l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza. È un significativo precedente che potrebbe consentire l'accesso non solo sulla base del merito, soprattutto se contemporaneamente viene eliminato il numero massimo di dottorati senza borsa che possono essere attivati.

Al comma 7, lettera e), si dice che nel regolamento viene definito il numero delle borse di studio. Questo numero potrebbe variare annualmente quindi questo richiede che ogni anno venga riapprovato il regolamento. Si propone che questo aspetto sia cassato dal regolamento.

Al comma 7, lettera k), si propone che il periodo di 4 anni sia lasciato alla regolamentazione di Ateneo e al più considerato per i dottorandi a tempo pieno.

Al comma 9, lettera a), pur condividendo lo spirito di rendere più uniforme su base nazionale l'inizio delle attività dei corsi di dottorato, si propone che le scadenze non siano perentorie o, quanto meno, che si prevedessero deroghe in casi particolari.

Al comma 9, lettera a), pare opportuno dare facoltà ai Collegi di riconoscere il titolo straniero, nei casi in cui l'equipollenza non sia stabilita da accordi internazionali, al solo fine dell'ammissione al dottorato in questione. L'assenza di questa previsione impedisce a molti stranieri di partecipare.

Al comma 14 pare necessario specificare che i valutatori devono essere esterni anche al Collegio, oltre che ai soggetti attivatori. Non è chiaro cosa accade se la tesi è respinta. Vi è la possibilità di ripetere l'esame all'interno dei 5 anni? Allo stesso modo non è chiaro se i valutatori debbano esprimere un parere congiunto sulla tesi e che cosa accada nel caso in cui vi siano divergenze nei giudizi dei valutatori. Infine i due valutatori previsti si suppone debbano essere scelti per ogni tesi, conseguentemente alla volontà di costruire dottorati con ampi ambiti disciplinari (art 2, comma 5) che rende impossibile trovare due valutatori ("tuttologi") in grado di valutare tutte le tesi di un dottorato.

Art. 3 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca negli istituti universitari a ordinamento speciale

Pur riconoscendo la specificità di tali istituzioni per la formazione dottorale, ci si chiede se il requisito del numero minimo di docenti nel collegio, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) non debba essere applicato con la medesima rigidità di altre tipologie di Atenei.

Art. 4 Istituzioni di formazione e ricerca

Al comma 3 si propone la seguente riformulazione: "*Alle istituzioni di cui al comma 1 che lo richiedono per la prima volta, l'accreditamento è concesso, per il primo quinquennio, congiuntamente con una università che soddisfi tutti i requisiti previsti all'articolo 5*".

Come già detto precedentemente, la possibilità che una istituzione possa chiedere, dopo il primo quinquennio, l'accreditamento, senza consorziarsi con una università, andrebbe rimossa. Se mantenuta, deve essere chiaramente scritto che tale istituzione deve soddisfare tutti i requisiti previsti all'articolo 5.

Art. 5 Requisiti dei corsi di dottorato

Al comma 1 si precisa che i requisiti elencati devono essere soddisfatti anche per la "prosecuzione" dei corsi di dottorato. Considerata la rigidità dei criteri, questo potrebbe causare la interruzione di cicli attivi. Al contrario, dovrebbe essere comunque garantita la conclusione dei cicli attivi.

Al comma 1, lettera a), come già detto precedentemente, si rischia in qualche modo di interdire agli atenei "di nicchia" la possibilità di attivare dottorati: forse si potrebbe istituire un rapporto tra numero di dottorati attivabili e sedi, in ragione della consistenza degli organici con una previsione di rapporto proporzionale per l'istituzione dei corsi.

Art. 7 Scuole di Dottorato

Nella bozza di regolamento si persegue l'idea di dottorati molto capienti a coprire una o più aree scientifiche e di conseguenza il ruolo delle scuole è stato molto limitato. In alternativa si poteva prevedere per le scuole dei vincoli sui numeri minimi di borse e di docenti.

Art. 8 Diritti e doveri dei dottorandi

Al comma 4, relativamente all'aspettativa del dipendente pubblico, quanto previsto nello schema appare incongruente con quanto specificato nella Legge 240/2010 di modifica della Legge 476/1984: il dipendente "*è collocato a domanda compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione*".

Al comma 5, la possibilità data al dipendente pubblico di esercitare la rinuncia nei confronti dell'aspettativa confligge col comma 1 che richiede al dottorando un impegno esclusivo e a tempo pieno. È opportuno prevedere che il dipendente pubblico possa partecipare al dottorato solo previo rilascio dell'autorizzazione all'aspettativa da parte della sua amministrazione. Un possibile conflitto con l'impegno a tempo pieno ed esclusivo appare anche nell'art. 10, comma 1, dove si prevede una ripartizione dell'impegno del dipendente tra l'attività di ricerca e quella lavorativa.

Art. 9 Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione in area medica

Andrebbe evitato che tale disciplina possa essere letta come un privilegio per questa categoria di dottorato e/o un abbassamento del livello della qualità dello stesso. In particolare, pur comprendendone la ratio, si ritiene che la locuzione "svolte fuori dell'orario di lavoro" andrebbe cassata.

Art. 10. Dottorato in collaborazione con le imprese e apprendistato di alta formazione

Sui dottorati di "alto apprendistato" è previsto si tratti di corsi indipendenti da quelli già attivati. Ciò appare quanto meno limitativo, considerato che il contatto tra imprese e università appare più facilmente consolidarsi sul terreno della ricerca già affermata e non su progetti alternativi. Il sostegno attraverso il programma di "alto apprendistato" dovrebbe al contrario appoggiarsi ai dottorati già attivi e che raccolgano l'interesse delle imprese.

Art. 11 Finanziamento

Il comma 2, lettera b), mette in evidenza alcuni aspetti che possono realmente fornire informazioni di tipo qualitativo (ad esempio quelli indicati nello stesso comma alla lettera e); appare invece poco legato alla “qualità” di un corso di dottorato il parametro “residenzialità”. Un corso di dottorato si qualifica per il contesto scientifico in cui il dottorando viene inserito, indipendentemente dalla residenzialità.

Al comma 2, lettera i), parlare di “*verifica di apprendimento*” per un corso di dottorato appare riduttivo rispetto all'attività di un dottorando che, a tutti gli effetti, è un ricercatore. Sarebbe meglio indicare “*verifica della qualità dell'attività svolta*” o un'espressione simile.

Art. 12 Banca dati

Si propone di riformulare l'articolo nel seguente modo:

“Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di una banca dati nazionale delle tesi di dottorato. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati. Su richiesta del dottorando, previa autorizzazione del collegio docenti, possono essere rese indisponibili per un massimo di 12 mesi parti della tesi la cui pubblicazione potrebbe pregiudicare la tutela brevettuale di eventuali invenzioni descritte nella tesi. Resta fermo l'obbligo del deposito

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

Tre mesi per l'adeguamento dei propri regolamenti sono un termine troppo esiguo. Si propone che venga portato a sei mesi.

Deve essere chiarito che, fino a quando i dottorati non saranno valutati dall'ANVUR, i dottorati oggi istituiti potranno continuare ad essere attivati, per evitare il rischio di perdere interi cicli. Si propone di inserire un'apposita norma transitoria.

Roma, 17 novembre 2011